



**COMMISSARIO PER IL COORDINAMENTO
DELLE INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ PER LE VITTIME DEI
REATI DI TIPO MAFIOSO**

RELAZIONE ANNUALE

di cui all'articolo 5, comma 1 lett. c, del D.P.R.28 maggio 2001 n. 284

***ATTIVITÀ 2011 DEL COMITATO
DI SOLIDARIETÀ PER LE VITTIME
DEI REATI DI TIPO MAFIOSO***

di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R.28 maggio 2001 n. 284

INDICE

Introduzione	pag. 1
I - Situazione finanziaria del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso	pag. 2
II - Domande di accesso al Fondo di rotazione	pag. 3
III - Attività deliberativa	pag. 5
IV - Questioni applicative della legge 22 dicembre 1999 n. 512 e proposte di modifica normativa	pag. 9
V - Modifiche normative	pag. 13
VI - Contenzioso	pag. 17
VII - Programma di informazione	pag. 20

INTRODUZIONE

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett.c), e art. 3 comma 3 del d.P.R. 28 maggio 2001, n. 284, Regolamento di attuazione della legge dicembre 1999, n. 512, illustra gli aspetti fondamentali dell'attività dell'Ufficio del Commissario e del Comitato di solidarietà delle vittime della mafia, le più significative iniziative assunte, le problematiche applicative e interpretative della legge, nonché le proposte di modifica normativa avanzate nell'ottica di una maggiore razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti di competenza

L'obiettivo prioritario che il Commissario e l'Organo collegiale dallo stesso presieduto hanno inteso perseguire nel corso dell'anno 2011 è stato quello di corrispondere con maggiore sollecitudine alle istanze delle vittime della mafia, analizzando e affrontando gli ostacoli di ordine normativo, interpretativo e procedurale emersi nello svolgimento dell'attività deliberativa.

Per superare le endemiche carenze finanziarie del Fondo vittime della mafia e soddisfare in tempi congrui le richieste di accesso, il Commissario ha prospettato delle soluzioni, condivise dai vertici politici dell'Amministrazione e tradotte sul piano legislativo, per assicurare una disponibilità finanziaria adeguata e con carattere di continuità, più rispondente alle finalità della legge di solidarietà e di giustizia nei confronti delle vittime della criminalità organizzata.

L'obiettivo perseguito è stato pienamente raggiunto grazie all'unificazione dei previgenti Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura nel nuovo *Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura*, introdotta dall'art. 2, comma 6 sexies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

L'unificazione dei due Fondi, promossa e sostenuta dal Commissario, ha infatti reso possibile, attraverso una gestione comune delle risorse, attingere a quelle più cospicue originariamente riservate alle sole vittime del racket e dell'usura e, conseguentemente, intensificare l'attività deliberativa e ridurre in maniera significativa l'arretrato relativo agli anni precedenti, con ciò realizzando una più sollecita e soddisfacente risposta dello Stato alle legittime aspettative delle vittime.

I - Situazione finanziaria del Fondo di rotazione

All'inizio del 2011 il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso presentava una liquidità di **€42.406.355,49** costituito da:

- **€ 6.406.371,14** depositi presso banche;
- **€35.999.984,35** titoli.

Nel I trimestre 2011 il Fondo è stato interessato, in **entrata**, dal contributo dello Stato ex art. 1 della legge 22 dicembre 1999, n.512, pari a **€6.027.373,14**.

In attuazione dell'art. 2, comma 6 sexies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n.225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che ha disposto l'unificazione dei previgenti separati Fondi nel *Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura*, è stata realizzata, con decreto del 3 maggio 2011 del Ministro dell'economia e delle finanze, l'unificazione contabile dei capitoli di spesa.

Nel corso dell'anno sono stati complessivamente erogati per le vittime della mafia **€ 27.070.021,69**, comprensivi delle somme già impegnate negli anni precedenti (relative ai saldi delle somme deliberate nel 2009 e al secondo accesso al Fondo in quota proporzionale per l'anno 2010), del primo accesso in quota proporzionale per le somme deliberate nell'anno 2011 e delle spese processuali.

Sono stati deliberati risarcimenti in favore delle vittime della mafia (persone fisiche ed Enti), per un importo pari ad **€55.702.385,06** da erogarsi in quota proporzionale, secondo i criteri determinati dal Comitato con delibera dell'11 gennaio 2011, meglio specificati nel paragrafo III della presente relazione.


II - Domande di accesso al Fondo di rotazione

Nell'anno 2011 sono pervenute, tramite le Prefetture-Uffici Territoriali di Governo, complessivamente **598 istanze** di accesso al Fondo di rotazione (per un importo totale di **€ 34.872.765,31**), la maggioranza delle quali provengono dalle regioni meridionali tradizionalmente più esposte ai fenomeni mafiosi (**576**).


Il numero complessivo delle istanze presenta un **incremento dell'11%** rispetto allo scorso anno (538), distribuito tra le seguenti regioni:

- n. **482 dalla Sicilia**, da cui provengono l'**80%** delle istanze e che presenta un incremento del 13% rispetto al 2010;
- n. **65 dalla Campania** (**11%** delle istanze) dove si registra un incremento del 41% rispetto all'anno precedente;
- n. **13 dalla Puglia**(**-41%** rispetto al 2010);
- n. **16 dalla Calabria** (**-11%** rispetto al 2010);
- n. **22 dalle altre regioni** (**4%** delle istanze).

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLE DOMANDE DI ACCESSO AL FONDO DI ROTAZIONE – ANNO 2011



DOMANDE DI ACCESSO AL FONDO DI ROTAZIONE RAFFRONTO ANNI 2009/2010/2011




Da un'analisi del dato a livello provinciale risulta che Palermo è la provincia da cui proviene il maggior numero di domande (286), seguita da Siracusa (33), Caltanissetta (28), Napoli (26), Ragusa (23), Trapani (22), Catania (12) e Salerno (10).


Le istanze presentate da **privati** rappresentano il 58% del totale (**345**), mentre il restante 42% è costituito dalle istanze prodotte dai Comuni e dalle Associazioni (**253**).

TIPOLOGIA ISTANTI

Anno 2010



Anno 2011



III - Attività deliberativa

Come si è accennato nell'introduzione, l'art. 2, comma 6-sexies, del D.L. n. 225 del 2010 ha disposto l'unificazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura nel nuovo *Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura*.

Tale unificazione ha consentito di superare le croniche carenze finanziarie del previgente Fondo per le vittime della mafia, favorendo un significativo incremento dell'attività deliberativa del Comitato che nel corso del 2011 ha subito un aumento pari al **37,5%** rispetto all'anno precedente, per effetto di una maggiore produttività in termini di decisioni e di definizione dei procedimenti.


Nell'anno in esame si sono tenute 110 sedute del Comitato, corrispondenti ad un incremento del **62%** rispetto all'anno 2010 e del **104%** rispetto al 2009.

L'intensificazione dell'attività deliberativa registrata nel corso dell'anno 2011 (**550 delibere**) ha consentito di ridurre in maniera considerevole l'arretrato relativo agli anni precedenti e di sottoporre all'esame del Comitato alcune istanze prodotte nel 2011, con ciò realizzando una più sollecita e soddisfacente risposta dello Stato alle legittime aspettative delle vittime.


Le **550** delibere, adottate nel 2011, sono così ripartite:

- nr. 432 accoglimenti o parziali accoglimenti delle istanze;
- nr. 115 rigetto delle istanze;
- nr. 2 di carattere generale;
- nr. 1 di recupero somme.

TIPOLOGIA DELIBERE COMITATO



DELIBERE ADOTTATE NELL'ULTIMO TRIENNIO




La somma complessivamente deliberata per il risarcimento dei danni alle vittime della mafia al 31 dicembre 2011 è stata di **€55.702.385,00**, corrispondente ad un incremento del 116% rispetto all'importo deliberato nell'anno 2010 (**€25.733.378,00**), e del 17% rispetto all'anno 2009 (**€47.762.868**).

Con riferimento alle 115 istanze di accesso al Fondo non accolte dal Comitato, in quanto non rientranti, per vari motivi, nelle previsioni di legge, si osserva che circa la metà delle deliberazioni di rigetto trova fondamento nei motivi ostantivi di cui all'art. 2 ter della legge 28 novembre 2008, n. 186 (assenza in capo alla vittima deceduta o ai suoi

eredi dei requisiti soggettivi indicati dall'art. 4 della legge n. 512 del 1999).

In particolare, le ragioni del mancato accoglimento delle istanze possono essere raggruppate, in percentuale, come segue:

- 55% motivi ostativi di cui alla L. 186/2008;
- 17% omessa costituzione di parte civile nel processo penale e omessa costituzione in giudizio civile o assenza della sentenza di condanna;
- 8% esclusione del pagamento del risarcimento del danno agli Enti ai sensi dell'art. 2, commi 23 e 24, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
- 4% non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 4 c.1, L. 512/99, in quanto vittime di reati non mafiosi;
- 16% altri casi (sentenza di condanna annullata, provvisoria già corrisposta per lo stesso fatto criminoso, estinzione del reato per morte del reo);



Con due delibere di carattere generale il Comitato ha determinato, rispettivamente, i criteri per l'accesso al fondo in quota proporzionale e i contenuti della campagna di informazione;

Con la delibera n. 1 dell'11 gennaio 2011, in considerazione dell'iniziale insufficienza delle disponibilità economiche del Fondo e del numero delle istanze giacenti, l'Organo collegiale ha confermato, anche

per l'anno in esame, l'accesso al Fondo in quote proporzionali, precisamente disponendo la liquidazione del:

- 40% del risarcimento all'atto dell'adozione della delibera;
- 30% come ulteriore quota di pagamento allo scadere del primo anno dalla data della delibera, senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi;
- 30% rimanente, a saldo, alla scadenza di un biennio dalla data della delibera, senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi.

Con la medesima delibera il Comitato, per venire incontro alle esigenze degli istanti che hanno sostenuto le spese di giudizio, ha confermato che il pagamento delle spese e degli oneri di costituzione e di difesa sia effettuato in un'unica soluzione, unitamente all'eventuale quota di accesso per provvisionale o per risarcimento.

A seguito della cennata unificazione del Fondo, la conseguente maggiore disponibilità economica ha portato all'inizio dell'anno 2012 ad una migliore definizione degli accessi in quota, ridotti a due (60% all'atto di adozione della delibera e 40% allo scadere del primo anno dalla data della delibera).

IV - Questioni applicative della legge 22 dicembre 1999 n.512 e proposte di modifica normativa

Nel corso dell'anno sono state affrontate alcune problematiche applicative della legge n. 512 del 1999 alcune delle quali già emerse nell'anno precedente.

In particolare, a seguito della notifica dell'atto di citazione al Fondo di rotazione, in alcuni contenziosi l'Amministrazione dell'interno è stata citata in giudizio dalla parte attrice quale parte processuale obbligata in solido con gli autori del reato di tipo mafioso.

In tali circostanze è stato ribadito l'orientamento espresso dal Comitato nell'anno precedente con delibera n.139 del 12 maggio 2010, su conforme avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, secondo il quale la notifica effettuata ai sensi dell'art. 5 della legge n. 512 del 1999 costituisce una mera *denuntiatio litis* e non una citazione in giudizio finalizzata ad ottenere la condanna del convenuto.

Per l'effetto, è stato riassunto e confermato, come principio guida di carattere generale, la non costituzione in giudizio del Ministero dell'interno nel processo civile promosso dalle vittime dei reati, fatta eccezione per quei contenziosi in cui l'amministrazione è citata direttamente dalla parte attrice per la condanna in solido con gli autori dei reati al risarcimento dei danni in favore delle vittime e dei loro eredi, al solo scopo di eccepire la carenza di legittimazione passiva del Fondo.

Altra questione che si è riproposta nel corso dell'anno è quella relativa al regime applicabile alle istanze di accesso al Fondo da parte degli enti, presentate prima dell'entrata in vigore della legge 15 luglio 2009, n. 94, e definite successivamente a tale data.

Com'è noto, l'art. 2, commi 23 e 24, della citata legge n. 94 del 2009 ha escluso gli enti dai soggetti legittimati ad accedere al Fondo, riconoscendo loro il solo rimborso delle spese processuali, proprio in considerazione dell'impossibilità di porre sullo stesso piano le situazioni relative agli enti e quelle delle persone vittime della mafia, sia per i noti

fini solidaristici sanciti dalla normativa, sia per ragioni di ordine pratico correlate all'esigenza di evitare che le limitate risorse economiche del Fondo siano assorbite dalle liquidazioni richieste dagli enti stessi.

In proposito, il Comitato ha confermato l'orientamento già espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato, applicando la disposizione anche ai procedimenti pendenti, in applicazione del principio *tempus regit actum*, in virtù del quale al provvedimento amministrativo si applicano le norme vigenti al tempo della sua adozione.

Tuttavia, si è registrato nel corso dell'anno un contenzioso, assunto sinora al vaglio del solo giudice di prime cure, che si è pronunciato nel senso dell'inapplicabilità della norma sopravvenuta, limitativa della responsabilità del Fondo, ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.

In particolare, nelle sentenze viene ben evidenziato che se tra il momento della presentazione della domanda e quello della sua valutazione da parte del competente organo di verifica è mutato il regime giuridico dell'istituto, la non retroattività delle norme in questione esclude la rilevanza della regola *tempus regit actum* in presenza di diritti soggettivi perfetti, che una volta venuti ad esistenza non potrebbero essere conculcati da norme sopravvenute, perlomeno laddove già concretamente azionati.

In altri termini, in presenza delle iniziali condizioni di legge, sorgerebbe un vero e proprio diritto soggettivo ad usufruire delle provvidenze di cui alla legge n. 512 del 1999, condizioni che vanno valutate esclusivamente al momento della presentazione della domanda.

Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, al fine di prevenirne il consolidamento ed evitare dispendiosi e defatiganti contenziosi, si è suggerita l'opportunità di inserire una norma, autenticamente interpretativa dell'art. 2, commi 23 e 24. della legge n. 94 del 2009, che ne specifichi l'immediata applicabilità a tutte le situazioni pendenti, formulata nei seguenti termini:

“L’art. 4 commi 1, 1 bis, 2 e 2 bis, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, come modificato dall’art.2, commi 23 e 24, della legge 15 luglio 2009, n. 94, si interpreta nel senso che la nuova disciplina introdotta dalla citata legge n. 94 del 2009 si applica a tutte le deliberazioni del Comitato di cui all’art. 6, comma 1, della legge n. 512 del 1999, adottate successivamente all’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009.”

Nel corso del 2011 si è registrato un sensibile incremento di domande di accesso al Fondo da parte di aventi causa dalla vittima nei cui confronti, pur non sussistendo gli elementi ostativi espressamente previsti dalla legge 22 dicembre 1999, n. 512, a seguito di risultanze istruttorie e della lettura degli atti giudiziari posti a fondamento delle cennate istanze, sono emersi, chiaramente, elementi pregiudizievoli quali l’appartenenza o l’affiliazione a gruppi della criminalità organizzata di tipo mafioso.

Pertanto, a seguito di detta circostanza e tenuto conto che il Comitato, nell’ambito dello svolgimento della propria attività ispirata ad un evidente spirito solidaristico nei confronti delle vittime di reati di tipo mafioso, non può non tener conto del contesto nel quale maturano e si sviluppano determinate situazioni delittuose poste a fondamento delle istanze di concessione delle elargizioni erogate dal Fondo, il Commissario ha richiesto, sul punto, un parere all’Avvocatura Generale dello Stato.

La medesima Avvocatura, preso atto di quanto rappresentato dal Commissario, pur ribadendo che l’Amministrazione, secondo la giurisprudenza, non gode di alcun potere discrezionale nel concedere il beneficio in presenza dei requisiti di legge, ha evidenziato che – in presenza di inequivoci accertamenti, contenuti nelle sentenze penali poste a fondamento delle istanze di accesso al Fondo, dai quali emerge il chiaro coinvolgimento della vittima in ambienti di tipo mafioso – la stessa Amministrazione può colmare l’esistente lacuna normativa superando, conseguentemente, la sopra richiamata consolidata giurisprudenza sul punto e rigettando le relative istanze.

Sulla base del cennato parere ed a seguito di una attenta riflessione su un dato normativo che appare, quantomeno, insufficiente a corrispondere a richieste di accesso al Fondo che risultino di particolare e difficile valutazione – in quanto non strettamente ricomprese nel vigente dato normativo – il Commissario ha ritenuto opportuno presentare una proposta di modifica normativa dei requisiti per l’accesso al Fondo di solidarietà, previsti, in capo agli istanti ed alla vittima, dalla legge n. 512/99, ai competenti Uffici legislativi del Ministero dell’interno.

È stato, altresì, rilevato che spesso soggetti già destinatari di benefici erogati ex lege 23 febbraio 1999, n. 44 - *“Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura”*, - chiedono successivamente, per lo stesso evento dannoso, anche il risarcimento dei danni ex lege n. 512 del 1999.

Ne consegue che, in alcuni casi, per lo stesso evento potrebbe determinarsi la duplicazione di erogazioni da parte dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche, con l’ulteriore aggravante della difficoltà di recuperare le somme liquidate in misura superiore al dovuto.

In realtà, la legge n. 44 del 1999 vieta la duplicazione dei benefici, ma prevede in sede applicativa che l’eventuale duplicazione sia recuperata solo attraverso l’istituto della revoca, mentre la legge n. 512 del 1999 nulla contempla al riguardo.

Quindi, nell’ottica di preservare l’integrità patrimoniale dei due Fondi, si è ritenuto opportuno elaborare una proposta volta ad una modifica legislativa della legge n. 512 del 1999, finalizzata ad escludere in modo chiaro ed inequivocabile il cumulo dei benefici con altre provvidenze economiche erogate dallo Stato e da Enti in forza di leggi diverse, ma liquidate per lo stesso evento.

V - Modifiche normative

Unificazione dei Fondi

Nel corso dell'anno, come si è detto, è stata attuata normativamente l'unificazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.

L'unificazione dei due Fondi, introdotta dall'art. 2, comma 6 sexies, del decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è stata fortemente voluta e sostenuta per fronteggiare la cronica incapienza del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, dovuta alla sistematica riduzione del contributo statale destinato ad alimentare il Fondo ai sensi dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, e all'esiguità delle somme derivanti dalla vendita dei beni confiscati ex art. 2 della stessa legge.

La sistematica insufficienza delle risorse finanziarie del Fondo vittime della mafia, a fronte delle rilevanti disponibilità del Fondo vittime dell'estorsione e dell'usura, aveva reso necessario un intervento normativo (art.1 bis della legge n. 512 del 1999, introdotto dall'art. 2 della legge n. 186 del 2008) che prevedeva la possibilità di assegnare annualmente al Fondo per le vittime della mafia, con decreto del Ministro dell'interno, una quota del contributo devoluto annualmente al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, sui premi assicurativi raccolti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge n. 44 del 1999.

Per effetto del citato art. 1 bis è stato quindi realizzato, negli anni più recenti, uno storno delle risorse dedicate al Fondo antiracket e antiusura in favore del Fondo per le vittime della mafia. Va a tale proposito osservato che tale contributo ha costituito, negli ultimi anni, la principale fonte di finanziamento del Fondo per le vittime della mafia.

La costituzione di un unico Fondo e la correlata unificazione contabile dei distinti capitoli di spesa, realizzata con il già citato decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 maggio 2011, ha reso possibile nell'immediato (ancor prima dell'adozione del previsto regolamento chiamato a disciplinare, coordinare e armonizzare le disposizioni dei regolamenti dei previgenti Fondi), una gestione comune delle risorse, consentendo di attingere a quelle più cospicue originariamente destinate alle sole vittime del racket e dell'usura e di corrispondere più sollecitamente alle richieste delle vittime della mafia.

Un primo positivo riflesso di questa azione è dato cogliere nel recente accoglimento di domande presentate da vittime della mafia, riguardanti casi di particolare delicatezza ed importanza in relazione al *quantum*.

Più in generale, la suddetta unificazione contabile si sta traducendo in un'accelerazione dell'esame di tutte le richieste e ha consentito, come si è detto, di portare a livelli di maggior favore il meccanismo di rotazione attestato anche per il 2011 su criteri percentuali di devoluzione delle somme contenuti (40%-30%-30).

Regolamento di attuazione

In attuazione del citato art. 2, comma 6 sexies, del decreto legge n.225 del 2010 è stato predisposto il regolamento per adeguare, armonizzare e coordinare le disposizioni dei regolamenti di cui al d.P.R. 16 agosto 1999, n. 455, e al d.P.R. 28 maggio 2001, n. 284 e successive modificazioni.

In luogo della consueta tecnica della novellazione delle parti esistenti, si è ritenuto preferibile procedere alla completa abrogazione di detti regolamenti e alla loro sostituzione con uno nuovo recante l'organica disciplina unitaria del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura.

Tale scelta, oltre a soddisfare le esigenze di semplificazione, trova la sua ratio nell'uniformità di talune disposizioni riportate nel titolo

“Disposizioni generali” esistenti nei precedenti regolamenti che si vanno ad abrogare, uniformità che risulta rafforzata dalla unificazione dei Fondi, del relativo rapporto concessorio con CONSAP e dei conseguenti adempimenti contabili.

L'atto normativo è attualmente all'esame del Ministero dell'economia e delle finanze per la prevista concertazione

Sospensione del procedimento di ripetizione delle somme: artt. 15 bis e 15 ter del d.P.R. 284 del 2001, introdotto dall'art 1 d.P.R. N. 139 del 2011.

Nel corso dell'anno con l'art. 1 del d.P.R. 17 agosto 2011, n. 139 è stata introdotta un'altra rilevante modifica normativa che ha consentito di risolvere una delicata questione già illustrata nelle precedenti relazioni.

In particolare, la questione che ha trovato soluzione normativa si riferisce al caso in cui l'autorità giudiziaria di primo grado abbia condannato l'imputato al risarcimento dei danni, disponendo il pagamento della provvisionale e, successivamente, in sede di appello, sia stata dichiarata, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'improcedibilità nei confronti dell'imputato in ordine ai reati ascritti, perché estinti per morte del medesimo.

In tale circostanza, il Comitato che ha deliberato il pagamento della provvisionale, doveva procedere al recupero dei benefici già corrisposti ai familiari della vittima, in evidente contrasto con lo spirito di solidarietà della legge n. 512 del 1999, essendo venuta meno la possibilità di arrivare ad una sentenza definitiva di affermazione della responsabilità penale nei confronti dell'unico imputato.

Per ovviare a tale inconveniente e allo scopo di migliorare, in una prospettiva di razionalizzazione e semplificazione, la concreta operatività del sistema di sostegno e assistenza da parte dello Stato alle vittime della criminalità organizzata, con gli artt. 15 bis e 15 ter del

d.P.R. n. 284 del 2001 è stata prevista la sospensione del procedimento di ripetizione delle somme, già liquidate dal Comitato a titolo di provvisorio, nei casi in cui l'Autorità giudiziaria dichiara in sede di appello l'improcedibilità nei confronti del condannato in primo grado per morte del medesimo, fino alla decisione del giudice civile.

Conseguentemente, la ripetizione delle somme elargite può essere esperita solo se l'azione risarcitoria, avviata in sede civile nei confronti dei successori del reo, si sia conclusa con la soccombenza della vittima attrice e dei suoi successori.

VI - Contenzioso

Novità di una certa importanza presenta il settore del Contenzioso giudiziario che ha improntato la propria azione a criteri di rinnovata analisi delle problematiche legate soprattutto alla costituzione in giudizio, tanto in sede penale che in quella civile.

Per quanto riguarda il primo profilo, si evidenzia che un complesso di motivi essenzialmente di opportunità hanno sospinto il Fondo, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a costituirsi in giudizio nel corso dei processi a carico di alcune delle organizzazioni mafiose tra le più temibili e potenti (nel 2011 sono state avviate le procedure per la costituzione per 6 importanti processi penali).

Ciò sia per riaffermare la vicinanza dello Stato alle vittime dei reati mafiosi, sia per ribadire la necessità di una adeguata risposta processuale da parte delle Istituzioni nei confronti della criminalità organizzata, pur avendo ben chiari i limiti di una posizione “accessoria”, rispetto a quella del Ministero dell’Interno e della stessa Presidenza del Consiglio in relazione a danni che sono loro propri e direttamente riferibili ad interessi di specifica tutela (ordine e sicurezza pubblici).

Per quanto riguarda il secondo profilo, le Avvocature Distrettuali dello Stato, uniformandosi su sollecitazione continua dell’Ufficio alla delibera del Comitato n. 139 del 12 maggio 2010, hanno condiviso la necessità di costituirsi in giudizio soltanto nei casi in cui si debba eccepire la carenza di legittimazione passiva del Fondo, erroneamente convenuto (a volte addirittura come responsabile in solido con l’autore dell’illecito).

Ciò ha consentito di operare notevoli economie ponendo fine alla prassi invalsa da tempo di costituirsi in ogni caso, anche quando il ricorso al Tribunale Civile fosse notificato al Fondo “sub specie” di mera *denuntiatio litis*, con conseguenti oneri di spesa relativi a parcelle per prestazioni professionali delegate dalle Avvocature ad Avvocati esterni.

Nell'ambito del settore del contenzioso sono stati trattati tutti gli atti di citazione notificati, ai sensi dell'art. 5, comma 3, al Fondo di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, le cui richieste risarcitorie dall'inizio dell'attività (anno 2000) alla data del 31 dicembre 2011 ammontano a circa **€358 milioni**.


Al riguardo questo Ufficio non ha mancato di monitorare attentamente la situazione, coinvolgendo tutte le cancellerie giudiziarie presso cui sono giacenti i procedimenti in argomento, al fine di acquisire elementi di valutazione sui possibili tempi di definizione dei procedimenti.

Dall'inizio dell'attività fino alla data del 31 dicembre 2011 i procedimenti notificati al Fondo sono stati **457, di cui 313** in attesa del procedimento civile di risarcimento del danno. Trattasi di atti ritualmente notificati al Fondo ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3 della legge n. 512 del 1999, a fini di conoscenza dell'avvio di un procedimento nel corso del quale la parte lesa intende far valere la pretesa al risarcimento.

Come si evince dal grafico che segue nel 2011 sono stati notificati al Fondo **59** atti, registrando un incremento del **20 %** rispetto all'anno precedente in cui ne erano stati notificati 49 e del **59 %** rispetto all'anno 2009 in cui ne erano stati notificati 37.

Nel 2011 sono stati, altresì, notificati **11** atti di citazione in appello a fronte dei 5 del 2010 e dei 7 del 2009.

Notifiche degli atti di citazione pervenute dal 2009 al 2011



Per quanto concerne le altre attività di competenza del settore - ricorsi avverso le delibere del Comitato di Solidarietà- non si sono evidenziate particolari questioni.

VII - Programma di informazione

L'art. 3, comma 2, del d.P.R. 284/2001, prevede la predisposizione e la realizzazione di un programma annuale di informazione sulle iniziative di solidarietà e sostegno in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso, con particolare riguardo alle finalità della legge stessa e alle modalità di accesso all'apposito Fondo di solidarietà.

Tra le iniziative di comunicazione si segnala:

1. Pubblicità informativa e di sensibilizzazione;
2. Numero verde;
3. Aggiornamento del sito.

1. Pubblicità informativa e di sensibilizzazione

Come per gli anni precedenti, anche nel 2011, è stata prevista la diffusione del messaggio informativo sui benefici previsti dalla legge n.512 del 1999 in favore delle vittime della mafia su alcune pagine della Guida Monaci, per il triennio 2010-2012.

L'iniziativa, che si è rivelata valida negli anni precedenti, è stata ripresa in applicazione del contratto a suo tempo stipulato dal Commissario pro tempore, che rientra in un pacchetto commerciale particolarmente vantaggioso della durata di tre anni.

2. Numero verde


Il numero verde – **800.191.000**, attivo dalle ore 9:00 alle ore 19:00 dal lunedì al giovedì, e il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00, ha impegnato quotidianamente, con criteri di turnazione, personale dello stesso Ufficio.


Le domande poste prevalentemente dagli utenti si riferiscono alle informazioni sulla legge e, in particolare, sui requisiti necessari per accedere al Fondo, sull'esistenza di altre norme a tutela delle vittime dei

reati di tipo mafioso, nonché sull'iter procedurale delle istanze presentate.

Nel 2011 l'andamento delle richieste a carattere informativo ha confermato l'incremento già registrato nell'anno precedente, testimoniando una maggiore incisività dell'informazione, grazie anche al Sito istituzionale che è stato costantemente aggiornato per consentire agli utenti una più efficace e diretta informazione.


Complessivamente sono pervenute al numero verde **517** richieste di informazioni, di cui 272 relative a procedimenti in corso, 71 sulla specifica normativa e le rimanenti 174 riguardanti i benefici previsti da altre normative. Nel grafico che segue sono raffrontate le telefonate pervenute e la loro tipologia nel triennio 2009-2011.





Nel raffronto con l'anno precedente si registra un incremento del 14% del numero delle chiamate, riguardanti in prevalenza la richiesta di informazioni sui procedimenti in corso.

La maggior parte degli interlocutori ha riferito di essere venuto a conoscenza dell'esistenza del numero verde attraverso gli enti pubblici e le forze dell'ordine. Una consistente percentuale (25%) dichiara di esserne venuta a conoscenza consultando il sito internet.



3. *Aggiornamento del Sito Internet*

È proseguita nell'anno la riorganizzazione del Sito Internet, la cui consultazione è stata resa più semplice ed agevole con il costante aggiornamento dei dati riguardanti l'attività del Comitato di Solidarietà e dell'Ufficio del Commissario, nell'intento di fornire all'utenza un'informazione in tempo reale, sempre più completa ed esauriente.

Verso la fine dell'anno 2011 è stata elaborata una bozza del programma di informazione per l'anno 2012.

L'intento della campagna che si vuole realizzare, coerentemente con lo spirito della legge istitutiva, è quello di esaltare la presenza dello Stato attraverso la diffusione delle conoscenze delle norme e dei benefici garantiti alle vittime della mafia, e di accrescere, nel contempo, la percezione della vicinanza delle istituzioni ai cittadini, rafforzandone la fiducia.

Sulla base della valutazione degli esiti delle campagne precedenti, che avevano evidenziato un maggiore impatto comunicativo degli spot televisivi e radiofonici e degli annunci stampa, è stata avanzata la proposta, condivisa dal Comitato, di realizzare e diffondere un messaggio istituzionale su radio TV stampa nazionale e locale utilizzando degli spot differenziati, adattati alla tipologia del mezzo di comunicazione.